

Pongo a partito quest'ultimo capoverso della Commissione, non accettato dal Governo.

*(Dopo prova e controprova non è approvato).*

“ Art. 15. Vanno esenti dal pagamento d'ogni canone i Comuni per le linee telefoniche da essi stabilite all'oggetto di congiungersi colle stazioni governative del telegrafo. „

L'onorevole Alli-Maccarani ha facoltà di parlare.

**Alli-Maccarani.** Desidererei uno schiarimento. Talvolta un Comune può essere munito di servizio telegrafico, ma gli può occorrere di congiungere, mediante il telefono, una sua frazione all'ufficio telegrafico. In questo caso il Comune può stabilire il servizio telefonico senza pagamento di canone? Questa è la domanda che rivolgo alla Commissione.

**Presidente.** L'onorevole Torrigiani ha facoltà di parlare.

**Torrighiani, presidente della Commissione.** L'onorevole Alli-Maccarani mi dà occasione, rispondendo a lui, di fare una raccomandazione al Governo anche in nome di qualche altro collega della Commissione.

Una delle più utili applicazioni del telefono è certo quella della congiunzione del telefono stesso col telegrafo.

In Francia è stato stabilito fin dal 1888 questo servizio della congiunzione telegrafica con gli uffici telefonici non solamente dei capoluoghi dei Comuni, ma anche nelle frazioni dei Comuni stessi.

In Francia il Governo esercita il telefono a spese dello Stato con un rimborso di 100 lire per ogni chilometro nelle linee nuove e di 50 per le linee, che si debbono ancora stabilire.

Rispondendo dunque implicitamente a quanto ha detto l'onorevole Alli-Maccarani io raccomando al Governo di estendere, per quanto è possibile, questa nuova forma di servizio. Credo che a raggiungere questo scopo non occorra di modificare la presente legge, la quale è abbastanza chiara.

Noi abbiamo una quantità enorme di Comuni, i quali non hanno ancora comunicazioni telegrafiche; mentre in Francia non ci sono oggi che 29 Cantoni, i quali non hanno comunicazioni telefoniche.

Io credo che con molta facilità e minor spesa di quella che occorre per i telefoni, si potrebbero impiantare coteste reti telefoniche.

Io non sto a leggere il decreto della concessione con cui è stato organizzato questo servizio

in Francia; credo che il sotto segretario ed il Governo lo conoscano perfettamente.

Mi pare di aver perfettamente risposto all'onorevole Maccarani. Dichiaro che s'intende precisamente, e credo che il Governo si unirà alla mia convinzione, che con l'articolo 15 si esonerano dal pagamento della tassa non solamente i Comuni, che vogliono congiungere il capoluogo del Comune con una stazione telegrafica, ma anche quelli che vogliono congiungere le stazioni telegrafiche dei Comuni con le stazioni telefoniche.

**Presidente.** L'onorevole sotto-segretario di Stato ha facoltà di parlare.

**Pascolato, sotto-segretario di Stato per le poste e per i telegrafi.** Degli intendimenti del Governo risponde abbastanza quest'articolo che viene introdotto nel disegno di legge ministeriale e che costituisce una novità, rispetto ai disegni precedenti.

Si è voluto, mercè questo articolo, favorire l'allacciamento telefonico dei Comuni, che non posseggono uffici telegrafici, con gli uffici telegrafici sia governativi che ferroviari.

L'esonero del canone ha certamente questo scopo, e non occorre poi dire che l'articolo va inteso appunto nel senso propugnato dall'onorevole Alli-Maccarani, e dall'onorevole presidente della Commissione, vale a dire, nel senso che sia esonerato dal canone anche quel Comune il quale intenda di allacciare una propria frazione con l'ufficio telegrafico che sta nel centro del Comune.

Può star sicuro, dunque, l'onorevole Alli-Maccarani, che la raccomandazione è rivolta a chi ha tutto il desiderio di assecondarlo.

**Presidente.** Pongo a partito l'articolo 15.

*(È approvato).*

“ Art. 16. La tariffa delle corrispondenze telefoniche non può eccedere i limiti massimi qui stabiliti:

a) Per ciascun abbonato e per ciascun circuito, entro il raggio di tre chilometri dall'ufficio centrale, lire 200 all'anno per le linee aeree e lire 300 per le linee sotterrate.

“ Nelle distanze maggiori, per ogni 200 metri o frazione di 200 metri, è ammesso l'aumento di lire 6 per le linee aeree e di lire 8 per le sotterrate.

b) Per ogni cinque minuti di corrispondenza nei posti telefonici pubblici centesimi 30, salva la facoltà dell'aumento, per le distanze maggiori di 3 chilometri, in ragione di 5 centesimi al chilometro.

c) Per cinque minuti o frazione di cinque